

NUOVO STATUTO

Testo approvato dall'assemblea del 23/06/2009

1. Costituzione e denominazione

È costituita tra le società di pallacanestro affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro e partecipanti al campionato italiano professionistico di Serie A maschile un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la cui denominazione è: "Lega Società di Pallacanestro Serie A" (in seguito per brevità: "Lega").

2. Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 30 giugno 2050.

3. Sede

L'associazione ha sede in Bologna. L'assemblea può istituire sedi secondarie.

4. Scopi e attività

La Lega ha gli scopi:

- a) di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva delle società associate in conformità agli articoli 55 e 60 dello statuto della Federazione Italiana Pallacanestro;
- b) di rappresentare e promuovere gli interessi della società associate presso gli organismi istituzionali sportivi nazionali ed internazionali nonché nei rapporti con le altre Leghe ed associazioni nazionali ed internazionali;
- c) di programmare, promuovere ed organizzare il campionato professionistico di serie A maschile, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa federale;
- d) di programmare, promuovere ed organizzare le competizioni ed eventi denominati "Coppa Italia", "Supercoppa" ed "All Star Game", nonché le eventuali ulteriori competizioni od eventi deliberati dall'assemblea;
- e) di negoziare e stipulare i contratti ed accordi collettivi secondo le leggi vigenti in materia;

f) di negoziare e stipulare i contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi del campionato e delle altre competizioni ed eventi organizzati secondo le leggi vigenti in materia;

g) di negoziare e stipulare i contratti relativi alla commercializzazione degli altri diritti di cui è titolare in quanto organizzatore di competizioni ed eventi sportivi;

h) di gestire l'archivio costituito dalle immagini e suoni, e relativi supporti audiovisivi, degli incontri ufficiali disputati nel corso delle varie stagioni dalle squadre delle società che hanno fatto e che fanno parte della Lega;

i) di gestire l'archivio informatico costituito dai dati relativi alle prestazioni individuali e di squadra ed ai risultati degli anzidetti incontri ufficiali.

Per il perseguimento degli scopi suddetti la Lega può compiere ogni più opportuna attività giuridica e materiale, mobiliare ed immobiliare, occorrendo anche di natura commerciale, ad eccezione di quelle che per legge o regolamento richiedano il possesso di particolari titoli od autorizzazioni non posseduti dalla Lega.

5. Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro, con le altre leghe e con altre associazioni nazionali ed internazionali

La Lega viene riconosciuta dalla F.I.P. (Federazione italiana pallacanestro), rispettandone lo statuto e i regolamenti, e intrattiene con essa e con le altre leghe ad essa aderenti rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere lo sport della pallacanestro in Italia, salvaguardando la propria autonomia associativa così come previsto dall'art. 55 e 60 dello statuto federale.

La Lega aderisce alla ULEB – Union of European Leagues of Basketball ed intrattiene con essa e con le altre leghe europee rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere la pallacanestro professionistica in Europa, salvaguardando la propria autonomia associativa.

6. Associati

Possono far parte della Lega unicamente le società che siano in possesso del titolo sportivo idoneo a partecipare al campionato italiano professionistico di pallacanestro di serie A maschile e che rispettino integralmente le condizioni di ammissione e permanenza

previste nel presente statuto, nel regolamento esecutivo e nelle altre decisioni della Lega.

Solo le società associate alla Lega hanno diritto a partecipare al campionato professionistico di serie A maschile di pallacanestro.

7. Acquisto e mantenimento della qualità di associato

La qualità di associato si acquista e si mantiene a seguito e per effetto di conforme deliberazione di ratifica del provvedimento di ammissione o permanenza del Presidente adottata dall'Assemblea.

A tal fine, ogni anno, le società promosse dal campionato inferiore a quello di serie A, che intendano essere ammesse alla Lega, nonché le società già partecipanti al campionato di serie A e non retrocesse, che intendano confermare la loro partecipazione alla Lega, devono presentare apposita istanza, rispettivamente, di ammissione e di permanenza.

Dalla data di presentazione della apposita istanza di ammissione o permanenza alla data di deliberazione di ratifica del provvedimento di ammissione o permanenza del Presidente adottata dall'Assemblea si acquista la qualità di associato ancorché in modo provvisorio.

I requisiti di ammissione e permanenza, la forma delle relative istanze e la documentazione che deve essere prodotta, nonché il procedimento volto alla loro verifica, sono stabiliti dal regolamento esecutivo.

8. Perdita della qualità di associato

Le società partecipanti alla Lega perdono la qualità di associato:

- a) a seguito della retrocessione a campionato di serie inferiore, che deve intendersi avvenuta con l'approvazione ufficiale da parte dell'Assemblea, della classifica del campionato;
- b) a seguito del mancato accoglimento definitivo dell'istanza di permanenza nella Lega;
- c) a seguito del recesso dalla Lega o della rinuncia al campionato, con effetto dal momento in cui tali atti sono comunicati alla Lega;
- d) a seguito della cessazione dell'attività, con effetto dalla annotazione nel registro delle imprese;

- e) a seguito della revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro, con effetto dalla adozione del relativo provvedimento;
- f) a seguito di espulsione deliberata dall'assemblea per grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto dal regolamento esecutivo di Lega o per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega, con effetto dalla adozione della relativa delibera.

In nessun caso la perdita della qualità di associato libera la società dai debiti e dalle obbligazioni nei confronti della Lega o di altre società associate.

9. Conflitti d'interesse

Nessuna società associata, nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di un'altra società associata, né può finanziarla in alcun modo.

Nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può svolgere contemporaneamente le stesse o altre funzioni per un'altra società associata.

10. Organi della Lega

Sono organi della Lega:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il direttore generale (se nominato);
- d) il collegio dei revisori contabili;
- e) gli organi di giustizia di cui al regolamento di giustizia.

11. L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutte le società facenti parte della Lega.

Deve essere convocata almeno sei volte l'anno ed inoltre quando ne fa richiesta scritta

almeno un terzo delle società associate con l'indicazione degli specifici argomenti da discutere all'ordine del giorno; può essere altresì convocata su iniziativa del presidente ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione è effettuata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato, anche a mezzo telefax, alle società associate, ai revisori dei conti ed alla segreteria della Federazione Italiana Pallacanestro almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' prevista la convocazione con carattere di urgenza, nel quale il termine di convocazione viene ridotto a tre giorni.

L'assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare con la presenza dei due terzi delle società associate. In mancanza di convocazione, l'assemblea può validamente deliberare con la presenza di tutte le società associate, del presidente, del direttore generale (se nominato), e di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

Salvi i casi in cui il presente statuto stabilisca una diversa maggioranza, l'assemblea delibera a maggioranza semplice delle società presenti. In ogni caso le deliberazioni assembleari regolarmente assunte sono vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

L'assemblea:

- a) approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione redatti dal presidente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il presidente può prorogare tale termine fino ad un massimo di ulteriori due mesi, segnalando nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e la relazione programmatica redatti dal presidente di concerto con il direttore generale;
- c) determina gli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega;
- d) stabilisce la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi secondo le leggi vigenti in materia e delle risorse di cui all'art. 4 lettera g);
- e) autorizza il presidente alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti ed accordi negoziati dal presidente o dal direttore generale;
- f) elegge il presidente della Lega e ne revoca la nomina con il voto dei due/ terzi degli associati;

- g) Nomina e revoca il direttore generale, con il voto dei due terzi delle società associate;
- h) elegge il presidente ed i componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori contabili;
- i) Nomina e revoca i membri degli organi di giustizia della Lega;
- j) Designa gli amministratori e i sindaci delle società controllate dalla Lega;
- k) Nomina il presidente onorario della Lega;
- l) Approva la costituzione di commissioni di studio o di lavoro con funzioni consultive, determinandone i compiti e designando i componenti;
- m) delibera la ratifica dell'ammissione delle società alla Lega e la loro esclusione, con il voto favorevole dei due/terzi delle società associate;
- n) delibera i regolamenti della Lega e le relative modifiche;
- o) delibera l'entità della quota associativa annuale di iscrizione e la quota associativa annuale di ingresso.
- p) delibera le modifiche del presente statuto con il voto favorevole della maggioranza dei sette noni degli associati ;
- q) delibera la proroga, la messa in liquidazione e lo scioglimento della Lega con il voto favorevole degli otto noni degli associati;
- r) approva la pianta organica della struttura di Lega.

12. Partecipazione all'assemblea

Partecipano all'assemblea le società associate anche in modo provvisorio alla Lega.

All'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo partecipano, limitatamente alla discussione e votazione in questione, anche le società che facevano parte della Lega nel corso del relativo esercizio sociale ed hanno successivamente perso la qualità di associato.

Alla discussione e votazione per deliberare in ordine alle domande di ammissione e permanenza partecipano le società, le cui istanze siano state valutate positivamente dal presidente, secondo quanto previsto dal regolamento esecutivo. Alla sola discussione partecipano, senza diritto di voto, le società le cui domande di permanenza o di

ammissione, siano state valutate negativamente dal presidente.

Le società possono essere rappresentate in assemblea unicamente dal loro presidente od amministratore unico o da un componente del consiglio di amministrazione delegato o dirigente delegato dal legale rappresentante della società con espressa dichiarazione di ratifica del suo operato.

È ammessa la partecipazione per delega conferita in forma scritta ad un'altra società associata. Ciascuna società non può essere portatrice di più di una delega.

Partecipano all'assemblea con diritto di parola ma non di voto:

- il presidente onorario;
- il presidente della Lega;
- il direttore generale
- i componenti del collegio dei revisori contabili;
- una, e non più di una, persona designata da ciascuna società associata;
- le altre persone invitate dal presidente o dal direttore generale previo assenso da parte dell'Assemblea.

13. Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente della Lega o, in sua assenza, dal direttore generale, se nominato, o altrimenti dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, con il compito di verificare l'identità e la legittimazione dei presenti nonché di redigere il verbale.

Il presidente dirige i lavori dell'assemblea, stabilendo l'ordine di trattazione degli argomenti, l'ordine e la durata degli interventi, nonché le modalità di espressione del voto. In ogni caso le deliberazioni concernenti l'ammissione o l'esclusione di società associate e quelle concernenti la legittimazione delle persone presenti a partecipare all'adunanza devono essere discusse e votate prima di ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale. L'elezione del presidente della Lega, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori contabili, e dei componenti degli organi di giustizia avvengono a scrutinio segreto, esprimendo preferenze in numero coincidente con quello delle persone da nominare.

Il verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, deve essere depositato presso la segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea stessa. Entro lo stesso termine la Lega provvede a comunicare alle società associate le deliberazioni adottate dall'assemblea.

L'assemblea può anche svolgersi in teleconferenza fra le società associate, attraverso il ricorso ad opportuni strumenti audiovisivi e telematici atti a garantire la precisa identificazione dei partecipanti, la collegialità e la parità di trattamento. Le modalità procedurali e tecniche di svolgimento delle assemblee in teleconferenza, a cui rispetto è subordinata la validità delle relative deliberazioni, sono disciplinate da apposito regolamento. In ogni caso debbono svolgersi secondo le modalità ordinarie, vale a dire in conferenza personale, le assemblee per l'approvazione del bilancio, quelle per l'accoglimento o rigetto delle domande di ammissione e permanenza nella Lega, e quelle per l'elezione del presidente della Lega.

14. Il presidente

Il presidente è il rappresentante legale della Lega, di cui ha il potere di firma rispetto ai terzi ed esercita solo ed esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione e precisamente quelli di seguito elencati.

È eletto dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati, e rimane in carica per tre stagioni sportive.

In caso di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale, se nominato, oppure da una persona a cui il Presidente abbia conferito procura notarile. In caso di dimissioni od impedimento definitivo del presidente, il direttore generale, se nominato, o altrimenti il presidente del collegio dei revisori dei conti convocano entro trenta giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente della Lega:

- a) convoca l'assemblea, la presiede e ne dirige i lavori;
- b) predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo di esercizio e la relazione programmatica, che sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- c) predispone il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione, che sottopone all'assemblea per l'approvazione di concerto con il direttore generale;

- d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall'assemblea e ne verifica il rispetto;
- e) effettua l'esame preliminare delle istanze di ammissione e permanenza nella Lega, relazionando all'assemblea al fine dell'adozione delle deliberazioni di ratifica a quest'ultima spettanti;
- f) esercita l'azione disciplinare nei confronti delle società associate, secondo quanto previsto nel regolamento di giustizia, e dà esecuzione alle relative decisioni;
- g) stipula e sottoscrive gli accordi ed i contratti della Lega, previa autorizzazione da parte dell'assemblea;
- h) su mandato dell'assemblea, può agire e resistere in giudizio in rappresentanza della Lega, dinanzi a qualunque organo giudiziario o arbitrale, nazionale od internazionale, nominando difensori, procuratori, consulenti tecnici, arbitri;
- i) partecipa alle assemblee delle società controllate o partecipate dalla Lega, esercitando in tale sede i diritti sociali spettanti alla Lega;
- j) ha ogni altra attribuzione e competenza prevista nel presente statuto o in regolamenti e deliberazioni della assemblea di Lega, o comunque inerente o necessaria per l'esercizio del suo incarico.

15. Il presidente onorario

L'assemblea può nominare all'unanimità, il presidente onorario fra personalità di rilievo, che, con la loro opera, contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali.

Il presidente onorario ha funzioni di rappresentatività della Lega nei rapporti con autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per consentire la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie.

Partecipa alle assemblee con diritto di parola ma non di voto.

16. Il direttore generale

L'assemblea può nominare un direttore generale determinando e delegando all'uopo le attività, le deleghe e le funzioni da espletare.

Il direttore generale su delega generale o speciale del presidente, può inoltre esercitare tutti i poteri che per statuto o regolamento competono al presidente stesso, salvi quelli che

per legge non siano delegabili o che siano espressamente riservati all'assemblea degli associati.

17. Il collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti, i quali devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

Il collegio è eletto dall'assemblea e resta in carica per un triennio; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile e il controllo contabile.

18. Gli organi di giustizia

L'assemblea di Lega ha competenza esclusiva sulla giustizia comportamentale delle società. Nomina, con il voto favorevole dei due terzi delle società associate, gli organi giudicanti sia di primo che di secondo grado determinando la specie e l'entità delle sanzioni secondo un apposito regolamento di giustizia.

Le società associate conferiscono alla Lega il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari. La regolamentazione della giustizia comportamentale e le relative sanzioni saranno definite nel Regolamento di Giustizia.

19. Esercizio sociale

La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio di ogni anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

20. Entrate e fondo comune della Lega

Le entrate della Lega sono costituite da:

- a) le quote associative di iscrizione annuale e dalle quote associative di ingresso che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dalla Lega;

- b) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società associate o ai dirigenti;
- c) i proventi derivanti dagli incassi delle gare relative agli eventi di Lega ;
- d) proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega;
- e) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi costituenti meri introiti di natura mutualistica in quanto destinati, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari della Lega, alla successiva distribuzione alle società;
- f) ogni altra entrata, anche di natura mutualistica o commerciale, ad essa specificatamente destinata.

Tutte le entrate sopra descritte non possono essere destinate per finalità estranee agli scopi sociali della Lega.

Il fondo comune della Lega è costituito dalle entrate che saranno destinate dall'Assemblea di Lega al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale;

Il fondo comune è di proprietà della Lega.

21. Controversie tra Lega e società associate

Tutte le società, per effetto della presentazione della domanda di ammissione o per effetto della partecipazione alla Lega, e come condizione per le stesse ammissione e partecipazione, sono contrattualmente vincolate dalle clausole arbitrali di cui al presente articolo e al successivo, con rinuncia espressa ad avvalersi della giustizia ordinaria e di qualsiasi altro procedimento arbitrale, inclusi quelli previsti dalla FIP.

Tutte le controversie tra la Lega e una società associata, o tra la Lega e una società che ha richiesto di essere ammessa, o tra la Lega e una società che ha perso per qualsiasi motivo la qualità di associata, relativamente a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione, alla ammissione, alla mancata ammissione od alla esclusione dalla Lega, ivi comprese le controversie relative ai provvedimenti adottati o sanzioni inflitte o garanzie bancarie escusse nei confronti di società associate, nonché quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti o provvedimenti della Lega, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno ciascuno nominato dalle parti ed

il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il collegio arbitrale decide in via irrituale.

Condizione per la procedibilità dell'arbitrato, nel caso di controversie derivanti da, o connesse a, provvedimenti adottati dalla Lega e/o sanzioni inflitte a società associate, è in ogni caso il previo esaurimento dei procedimenti davanti agli organi di giustizia della Lega previsti dal presente Statuto.

Il Collegio arbitrale deve emettere il lodo entro il termine di giorni 90 dalla data di costituzione del collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 previa proroga espressa concessa dalle parti. La motivazione del lodo dovrà essere depositata presso gli Uffici della Lega entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del dispositivo.

Le spese di funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate da entrambe le parti in pari misura, salvo il vincolo della solidarietà e graveranno, al termine della controversia, a carico della parte soccombente. Anche le spese di difesa graveranno sulla parte soccombente.

In caso di soccombenza della società, la Lega ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria fissata dal Regolamento Esecutivo di Lega, al fine di ottenere le somme ad essa spettanti ed al fine di ottenere e riversare le somme eventualmente dovute al Collegio.

22. Controversie tra società associate

Tutte le controversie tra società associate o ex-associate relative a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione alla Lega sono esclusivamente ed inderogabilmente devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il collegio arbitrale decide in via irrituale.

Il Collegio arbitrale deve emettere il lodo entro il termine di giorni 90 dalla data di costituzione del collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 previa proroga espressa concessa dalle parti.

Le spese di funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate da entrambe le parti in pari misura, salvo il vincolo della solidarietà e graveranno, al termine della controversia, a carico della parte soccombente. Anche le spese di difesa graveranno a carico della parte soccombente.

La parte che intende attivare l'arbitrato notifica alla controparte un atto contenente le domande proposte, l'esposizione dei fatti da cui esse traggono origine e l'indicazione dei relativi mezzi di prova. Nei successivi venti giorni dal ricevimento, la parte convenuta notifica alla controparte un atto contenente le proprie difese, eccezioni e domande nonché l'indicazione dei relativi mezzi di prova. Tali atti introduttivi devono essere depositati presso gli uffici della Lega entro dieci giorni dalle rispettive notificazioni, unitamente ai documenti offerti in comunicazione.

Il Collegio Arbitrale fissa l'udienza di comparizione e discussione e decide la controversia con lodo irrituale entro 90 giorni decorrenti da tale udienza, salvo proroga concessa dalle parti. La motivazione del lodo dovrà essere depositata presso gli Uffici della Lega entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del dispositivo.

In caso di mancata ottemperanza al lodo da parte della società soccombente, la Lega ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria fissata dal Regolamento Esecutivo di Lega, al fine di ottenere e riversare le somme spettanti alla società vittoriosa e al collegio arbitrale.

23. Liquidazione e scioglimento della Lega

Con la deliberazione di messa in liquidazione e successivo scioglimento della Lega, l'assemblea nomina un liquidatore tra tre nominativi proposti dal presidente della Lega di concerto con il collegio dei revisori contabili. Con l'apertura della liquidazione cessano dalle loro funzioni il presidente, il direttore generale e gli organi di giustizia.

Soddisfatti i creditori sociali, il liquidatore provvederà a ripartire l'eventuale patrimonio residuo tra le società in parti uguali tra loro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2492 e seguenti del codice civile.